

## PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DEL FENOMENO MAXI CONGUAGLI ENERGIA

### Preambolo

Con il presente documento, le **Associazioni di consumatori del CNCU** espongono al Governo la posizione condivisa circa il tema dei maxi conguagli con l'obiettivo di formulare soluzioni per il superamento definitivo del fenomeno e per la risoluzione immediata dei fenomeni stratificati nel tempo e oggetto della delega parlamentare.

Le parti convergono sul fatto che la responsabilità economica dei danni e delle azioni riparatorie (o forme di compensazione) in seguito ai maxi conguagli deve ricadere sul soggetto responsabile dell'attività che li ha causati, compresi i costi finanziari delle rateizzazioni, che in nessun caso devono essere sostenuti dal venditore o consumatore se questi non sono responsabili dei conguagli per proprio ritardo o errore.

### Definizione di conguaglio

Il conguaglio in quanto perequazione può essere definito come un'operazione che tende ad aggiustare situazioni squilibrate, come nel caso di rettifiche di consumi di gas precedentemente stimati.

Si intende fattura di conguaglio il documento contabile che si è generato a seguito dell'effettiva verifica dei consumi dell'utenza. Quando tale verifica viene effettuata in tempi successivi all'effettivo consumo, può generare un effetto moltiplicatore che, a seconda del tipo di consumo dell'utenza, dà luogo a importi fatturati non sostenibili (maxi conguagli).

Va da sé che i maxi conguagli, invece di risolvere situazioni critiche, le aggravano fino a esasperarle, con il rischio in alcuni casi di condurre al default finanziario familiare o aziendale.

### Da queste considerazioni nascono le seguenti proposte

#### Proposte in autoregolazione per fronteggiare i maxi conguagli

- 1) Rateizzazione degli importi frutto di maxi conguagli: si applichino le norme già previste per il mercato di tutela o diverso accordo tra le parti. Resta fermo che, se il maxi conguaglio è riconducibile a errore o inadempienza del distributore, il fornitore corrisponde le somme fatturate dal distributore solo a fronte dell'avvenuto incasso delle rate dal cliente finale.
- 2) Si applichino le modalità di conciliazione previste dalla regolazione vigente nel caso di mancato accordo con il cliente sul piano di rientro.

#### Proposte per il superamento del fenomeno dei maxi conguagli

Auspichiamo da parte di Governo, Parlamento e Aeege norme che prevedano che:

- 1) Si riduca da 5 a 2 anni il ritardo massimo per i conguagli delle partite energetiche fisiche (consumi), garantendo che i dati di misura dei consumi finali non possano essere modificati

oltre tale termine né che si possano attribuire ai venditori quantità prelevate dalla rete differenti da essi;

- 2) Si regolino le modalità di ricostruzione dei dati di misura in caso di correzioni;
- 3) La mancata lettura dei misuratori da parte dei distributori venga sanzionata in modo più efficace di quanto avvenga oggi, prevedendo congrui indennizzi da destinare ai clienti domestici che sono vittime di mancate letture;
- 4) Eventuali incentivi all'autolettura dei consumi da parte dei clienti vengano finanziati attraverso la riduzione della remunerazione per l'attività di misura del distributore interessato e in nessun caso comportino nuovi oneri per i venditori, stabilendo la piena validità dell'autolettura medesima (sino alla eventuale mancata convalida da parte del distributore) e la sua acquisizione obbligatoria;
- 5) Si regolamenti in modo molto più stringente il dovere di lettura dei contatori meccanici e le modalità del tentativo di lettura, considerando contatori non accessibili solo quelli posti all'interno delle abitazioni e non invece quelli installati negli androni dei condomini;
- 6) Si ponga fine, o al massimo si limitino a casi eccezionali specificatamente elencati, alle letture stimate, con l'obbligo della lettura effettiva in presenza di contatore tele letto;
- 7) Si stabilisca che nei contratti per il cambio di fornitore (switching), di voltore, ecc., sia obbligatoriamente previsto l'inserimento dell'autolettura del contatore eseguita dal cliente;
- 8) Si stabilisca la rateizzazione automatica da parte dei venditori per le bollette di conguaglio che superano del 20% gli importi medi delle precedenti bollette emanate nell'anno precedente.
- 9) Si stabilisca che la fattura di conguaglio è unica e chiude contabilmente un periodo fra due letture reali. La fatturazione di diversi conguagli su medesimi periodi temporali è prova di irregolarità ed inattendibilità della contabilizzazione dei consumi.
- 10) Si garantisca accesso ai dati afferenti la propria fornitura presso il sistema informativo integrato di AU da parte dei consumatori finali sin dalla sua entrata in vigore, sia direttamente che per delega;
- 11) Si garantisca alle Autorità preposte la necessaria trasparenza ai fini della verifica dell'accuratezza dei misuratori e del sistema di telelettura.